

# **RAGIONI**

DELLA

PARROCCHIALE MATRICE CHIESA

CONTRO

**IL CENNO STORICO DOCUMENTATO**

SULLA

**Origine e natura dei beni pervenuti alla Chiesa Madre**

DI

**CASTROGIOVANNI**

*Dal funzionante da Sindaco firmata*

---

**CALTANISSETTA**

Stab. Tip. dell' Ospizio di Beneficenza

**1869**



## Signor Sotto Prefetto

del Circondario di Piazza Armerina

Publicatasi una memorietta a firma di questo funzionante da Sindaco tendente a far riviscere la vieta quistione, che i beni della Parrocchiale Chiesa Matrice di Castrogiovanni furono donate dalla Comune; sconsigliatamente, e senza rammentarsi che da tre secoli circa, agitatasi dai Giurati della Città, i Tribunali del tempo vi interloquirono con tre solenni sentenze, e furono condannati sin anco alle spese come temerari litiganti—i sottoscritti, in risposta, si permettono d'espore alla S. V. la storia vera dei fatti basata sopra autentiche scritture onde smentire le fantastiche argomentazioni di quel funzionante colle quali crede d'improntare donazioni.

I Giurati esponeano (1) tre cose:

1. Un Patronato Civico.
2. Una mistione di Amministrazione.
3. Una rivisione di conti di detta Amministrazione perchè così era la consuetudine.

E su queste pretese supplicavano il Vicerè nel 1599 ed a 12 marzo dello stesso anno ottenevano lettere Vice Regie. *Sub revisionem Magnae Regiae Curiae*, la quale in vista del solo esposto, a 10 maggio 1635 spedì osservatoriali *Cum clausola videlicet*—Essendo però così l'osservanza, e perchè la detta Chiesa Matrice *Nec est fundata, nec est dotata a dicta Civitate Castrojoannis*, e perchè *observantia et consuetudo esposita nec*

*fuit, nec est*, a motivo che i beni immobili rurali di essa Chiesa, sono stati comprati dai risparmi, dalle privazioni, e dalle economie dei quattro Parrochi Rettori (II). La Matrice Chiesa sfidò i Giurati innanti la stessa M. R. Curia chiedendo la revoca delle osservatoriali.

Provata la insussistenza della esposta dotazione, e fondazione che formano la base del dritto Patronato, la M. Curia considerando anche che non esisteva alcuna osservanza e consuetudine. (*Quod nulla aderat observantia et consuetudo*) e che anzi ostava il Decreto del Sacro Concilio di Trento nella Sessione Vigesima Seconda Capo nono dell'anno 1637 decideva in favore della Chiesa Matrice, *Quod revocentur literae*, e nel 2 maggio dello stesso anno ne spediva le osservatoriali, che ebbero esecuzione sino al 1654, ed il Vescovo rivedeva i Conti epoca posteriore dei citati documenti in detto cenno storico del funzionante da Sindaco di Num. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, documenti cancellati dalle tre sentenze, due della M. R. Curia, e l'ultima dalla R. Monarchia ed Apostolica Legazia.

In esso anno 1654 i Giurati di Castrogiovanni vollero muovere lite di nuovo, per almeno rivedere i conti di detta Parrocchiale Chiesa, intimando a' soli due Procuratori della cennata Matrice.

I Procuratori conoscendo, che la prelodata Chiesa in nessun tempo era stata dotata dal Comune, e che l'elemento Laico in minor numero (III) degli Amministratori sussisteva di antichissimo tempo come Economi rappresentanti dei quattro Parrochi Rettori dell'amministrazione di detta Parrocchiale Chiesa Matrice, sempre pagati, con annue onze dodici pel passato, e con L. 382, 50 annue al presente, e per maggior pruova della delicatezza, ed equità dalla parte ecclesiastica dell'amministrazione, e che quei beni si erano acquistati con la porzione dei proventi spettanti ai Sacerdoti, che erano i quattro Parrochi Rettori, i quali per amore della Religione, e della Chiesa non ne avendo bisogno, aveano fatto un cumulo per assicurare l'avvenire della loro Chiesa, la

quale col mutare dei tempi non avrebbe potuto ricevere più le antiche elemosine, e che questo esempio è stato eseguito dai posteriori Parrochi, per cui il patrimonio di essa Chiesa è stato originato ed accresciuto coi sudori, privazioni, e risparmi degli ecclesiastici, e conoscendo a capello ch'eglino erano Procuratori della Matrice, e non rappresentanza comunale, gli stessi Procuratori contro i Giurati si gravarono nella *Regia Magna Curia*, la quale decideva: *Et quod nullum jus assistebat prae dictis* e furono condannati alle spese *tanquam temerarii litigantes* (III).

I Giurati sempre intenti a volere opprimere quella Chiesa, redassero una memorietta, con tutte le ragioni e documenti citati nell'attuale cenno storico, firmata dal predetto funzionante da Sindaco (forse ingannato in buona fede da chi cerca oscurare la verità non facendogli conoscere le sentenze cadute sopra questi voluti documenti....Arte del tempo!)

I Giurati se ne gravarono nauti la Regia Monarchia di Sicilia, adducendo le pretese esposte sul principio di questa nostra scritta, ma da parte del Regimento Amministrativo della Chiesa Matrice si chiedea « che si fosse dichiarato essere stato, ed essere nelle ragioni nullo, e casso il gravame fatto dai Giurati. »

*Quia Iudex videndi computa predicta est Illustrissimus et Reverendissimus Episcopus Catanensis, et in dicta possessione fuit, et est ut per plures actus in processa, nec obstat asserta sancita consuetudo (quod nulla aderat observantia, et consuetudo) in contrarium obstant binae Sententiae per Magnam Regiae Curiae, in contradictorio Iudicio inter easdem personas contra altera in ultimo Iudicio fuerunt etiam ad expensas condemnati.*

Portata la vertenza innanti il Tribunale della Regia Monarchia, fu profferita Sentenza in ultima istanza contro i detti Giurati a favore della Parrocchiale Matrice Chiesa sotto li 19 ottobre 1654, con la quale fu dichiarato: *Nullum fuisse, nec esse illatum gravamen* (III).

Ecco cancellati con questo terzo giudizio tutti i voluti documenti esposti nel cenno storico, che si confuta, appoggiandosi quello scrittore ad una tradizione falsa, ed a una memoria scritta nel 1847, colla quale il Consiglio degli Ospizi dichiarava, che nell'amministrazione della Parrocchiale Chiesa di Castrogiovanni vi era l'elemento laicale, e suppose una Parrocchia essere un'opera meramente laicale, e quindi con formale decisione la dichiarò soggetta al Consiglio degli Ospizi, a mente della legge 1817 sull'amministrazione Civile di quel Regno.

Fattosene reclamo dalle quattro dignità, e dei due Procuratori della Matrice Parrocchiale Chiesa, i quali angariati seppero sostenere i dritti della loro Chiesa, e portarono le loro ragioni innanti il Governo, il quale inteso il parere della consulta di Stato, e che la Chiesa Parrocchiale Matrice è Chiesiastica per tanti e tanti dritti che l'assistono (IV) si emanò Real Rescritto sotto li 20 giugno 1853, con cui si dichiarava condannata la pretesa del Consiglio degli Ospizi, perchè nessun Patronato Civico esisteva, e fu dichiarata Chiesiastica, come sempre è stata, e furono con detto Real Rescritto richiamati in vigore i Decreti (V) i Reali Dispacci, e le Ministeriali dei tempi passati, che sarebbe un volere abusare della pazienza della S. V. Illustrissima il volerle qui tutte trascrivere.

Perciò si prega la S. V. a riconoscere quello scritto, come un parto d'idee vecchie decise, e che tendono a vessare una Parrocchia tanto insigne e benefica, e nel contempo a ricompensarle i favori, che nei giorni del bisogno ha fatto alla Comune in ogni tempo.

*Castrogiovanni li 28 Aprile 1869.*

GLI AMMINISTRATORI

(vacano il Ciantro, ed il Tesoriere)

*Carmelo Savoca Parroco Priore*

*Parroco Decano Giovan Battista Scarlata*

*Giuseppe Termini Potenza.*

## DOCUMENTI

### I.

Vedi Memoria del Cavaliere Salvatore Aguglia del 1848 a f. 70 ove si legge la supplica che faceano i giurati di Castrogiovanni al Vicerè nell'anno 1599 concepita come appresso:

*Ab immemorabili tempore* fu eretta una Chiesa in essa Città sotto la invocazione di Santa Maria la Grande, e detta città li destinò entrate del suo per mantenere la fabbrica di essa, *et mantenere Cappellani ad nutum amovibili*, riserbandosi l'amministrazione delle dette entrate, che per successo di tempo, perchè essi Giurati non poteano attendere, a dell'amministrazione elessero due Procuratori. Che indi fecero, che detti Cappellani fossero perpetui assegnando loro scudi venticinque annuali, e ne deputarono quattro alli quali assegnarono dell'entrate separate dall'entrate della Chiesa in tanti beni stabili, dandone loro la libera amministrazione—L'altre si amministravano da detti Giurati, e Procuratori Deputati da essi Giurati spendendoli per la fabrica, od altre necessità della Chiesa, e li procuratori lasciarono ingerire i Cappellani, perciò i conti fossero venuti da Giurati della detta Città, come è consuetudo, e giusta il Concilio Tridentino Sessione 22 Cap. 9.

### II.

Il ragioniere Archivario della Parrocchiale Chiesa Madre di Castrogiovanni — Certifica:

Che in un volumetto esistente nella Scanzia ferrata della Sagrestia di detta Chiesa intitolato: Provenienze degli effetti della Chiesa Maggiore; si trovano le seguenti nozioni pei fondi acquistati dalla medesima Chiesa.

1. L'Ex-feudo Ciaramita fu comprato, parte da potere dal quondam Pietro de la Monica, pel prezzo di onze sedici del peso generale, con atto di compra in Carta Pecora esistente in detta Scanzia sotto li 4 aprile 14 Ind. 1421 Notar Bernardo Perricone di Castrogiovanni.

Con altro Atto del dì 3 Maggio 13 Ind. 1433 presso Notar Tommaso de Mancuso pure da Castrogiovanni, fu comprato il resto del detto Ex-feudo da potere di Nicolao de Cirnesio da Aidone, per lo prezzo di onze nove di peso d'oro, l'originale puro in Carta pecora ivi conservata.

2. L'Ex-feudo Celsi fu acquistato con diversi Atti di compra e di permuta, cioè:  
Nel 1428 9 settembre 7 Ind. presso gli atti di Notar sudetto de Mancuso da Andrea de Matroja, Compra.

Nel 1457 8 agosto 5 Ind. per gli atti di Matteo Collotorto compra da potere de Sanzio Matteo.

Nel 1537 a 14 settembre 7. Ind. per gli atti di Notar Bernardino Perricone compra da Giovanni Landico.

Nel 1540 a 10 agosto 14 Ind. presso Notar Guglielmo lo Gucciolo, Atto, di permuta che fa la detta Chiesa col Convento del Carmine.

Il Convento cede a permuta alla Chiesa Salme trentasei e tumoli due, terre chiamate la casa di lu tartaru, oggi Celsi, e la Chiesa cede salme dieci e tumoli cinque terre in contrada Dirupello, e Gurgazzo ed onze dieci annui di censi proprii, sulle stesse terre comprate da potere di Pietro Petralino li 28 ottobre 8 f. 1518 presso Notar Alfonso de Mancusio.

Nel 1544 li 9 dicembre 3. Ind. presso Notar Bernardino di Angelo permuta che fa la detta Chiesa col Convento di S. Francesco. Il Convento cede terre nominate lu Vianisi « oggi Celsi » e la chiesa cede un tenimento di terre chiamate Bucchemi.

Le dette terre di Bucchemi permutate, furono comprate da potere di Giacomo de Leto, da Pietro da Stella, da Antonio Fornai, ed altri per Atti in diversi Notari del 1544 e del 1512 e del 1522.

Nel 1528 a 19 ottobre 2 Ind. per gli atti di Notar Guglielmo lo Gucciolo permuta con Norenze de Mirabellis, detto Mirabellis cede un grande territorio di terre in contrada San Miceli di Granolo, con case, e la chiesa in iscambio cede un tenimento di terre chiamate S. Nicolò di Rupello contrada Zolfara, quelle stesse terre comprate da potere di Pietro Bonavolta, per Atto del 26 febbraio 8. Ind. 1458 presso Notar Raimondo Ristuccia, e da potere di Guglielmo de Parosparo li 26 agosto 1514 per gli atti di Enrico Militella, e 1517 per gli Atti di Notar Alfonso de Mancusio.

Nel 1530 a 4 luglio 8. Ind. presso Notar Brancato, compra da potere di Pietro e Florio d'Alessio marito e moglie, di un tenimento di terre contrada delli Celsi.

3. Acquisto delle terre nominale la Manca del Cernigliaro.

Con atto del 5 marzo 12. Ind. 1552 presso Notar Guglielmo lo Gucciolo, compra da potere di Filippo e Giovanni de Mancuso jugali, e da Lorenzo ed Antonio Mancusio jugali di salme nove e tumoli quattordici terre in detta contrada.

4. La tenuta di terre nominata Fiannaca, fu comprata da potere di Pietro Bonaccolto, con atto del 26 febbraio 8. Ind. 1458 presso notar Raimondo Ristuccia.

5. Il Comune di Cammarata fu comprato da potere di Giuseppe Cammarata li 23 gennaio 7 Ind. 1639 in Notar Francesco Brancazio.

6. Il Comune nominato Canale, fu acquistato a piccoli spezzoni con diversi Atti del 1710 1720 e 1721 ascende in tutto a Salme quattro e tumoli otto circa misura antica di Castrogiovanni.

In fede del che rilascia il presente oggi li 25 aprile 1869.

*Il Ragioniere Archivario*

GAETANO PREGADIO

### III.

**Tribunali Regiæ Monarchiæ veni: causa gravaminis tentati ad instantiam Spectabilium Iuratorum Civitatis Castrijoannis contra Reverendum Priorem, Rectores Ecclesiasticos, et Procuratores Laicos Matricis Ecclesiæ dictæ Civitatis Castrijoannis prætensi illati per Curiam Episcopalem Civitatis Catanæ ejus Diocesis est dicta Matrix Ecclesia ex Monitoriis missis per Episcopum dictis Iuratis ut deleant ordinem per quos datum dictis Procuratoribus, et Detemptori Librorum ejusdem Matricis**

Ecclesiae continente, quod dicti Procuratores, et detemptor apporari debuissent libros ejusdem Matricis Ecclesiae in Curia dictorum Iuratorum ad effectum per eos videndi computa dictae Matricis Ecclesiae, quae causa est omnino terminanda ad favorem dictae Ecclesiae rationibus quibus praedicta Ecclesia nec est dotata a dicta Civitate Castrijoannis, in quo tamen casu permittitur dicta Visio, ut per Tridentinum Concilium Sex. 22. Cap. 9.

Facti series ita se habet.

Anno 1599. fuerunt obtentae litterae Viceregiae subvisione Magnae Regiae Curiae, quod computa videantur per Iuratos praedictae Civitatis ut est consuetum et hac stante superiore sic Principi facta, apparet 1634 de supra dictis literis fuerunt obtentae observatoriae cum clausula videlicet, essendo però così l'osservanza.

Et quia observantia, et consuetudo ex pasita, nec fuit, nec est; ideo Matrix Ecclesiae contra praedictos Iuratos petiit revocationem in dicta Magna Regia Curia, et coram ea discursis ex utraque parte, rationibus, et considerato quod nulla aderat observantia, et consuetudo, et quod in contrarium obstabat praedictum Concilium Tridentinum in dicta Sex. 22 Cap. 9. fuit tandem anno 1637 decisum ad favorem dictae Ecclesiae quod revocentur litterae de cujus sententia fuerunt emanatae litterae observatoriales sub die secundo Maj.

Ab isto anno usque ad annum 1654 semper stetit in possessione videndi computa praedictus Illustrissimus, et Reverendissimus Episcopus Catanensis ut per protestatos actus in scripturis praesentatos, in isto anno 1654 praedicti Iurati de eorum ordine demum injunxerunt praedictos Procuratores, et Detemptorem librorum ut infra terminum eminus diei sub poena uncentarum quadraginta apportare debuissent libros dictae Matricis Ecclesiae in Officio Iuratorum, ad effectum per eos videndi computa.

Ex ista injunctione praedicti Procuratores se gravarentur ad magnam Regiam Curiam, et coram ea discursis meritis in Iure, et facto, et ostensa possessione Episcopi videndi dicta computa continualim, ac etiam sententia alia lata dicti anni 1637 per eam dem magnam Regiam Curiam contra praedictos Iuratos, et quod nullum jus assistebat per dictis Iuratis tandem fuit decisum in favorem Ecclesiae quod declararetur fuisse, et esse illatum gravamen condemnati, ad expensas dicti Iurati tamquam temerarii litigantes.

Episcopus cum audivisset ex supplicationibus, et factis per dictos Priorem, Rectores, et Procuratores, quod dicti Iurati Laici, imposuerunt manus super rem Ecclesiasticam ad eos prorsus in competens prius cum eis mite processit, eis scribendo ut se abstineant, et etiam interponendo alias personas ut revocent in junctionem, et nonnullas admonitiones faciendo tamquam ad effectum boni Pastoris, et illi in sua pertinacia persistendo, tandem factis prius literis ut deant causam ut in processa; fieri fecit monitoria per unum ut deleant injunctionem per alterum ut ostenderent coram Illustrissimo, et Reverendissimo Episcopo incurrisse in poenam Sacrorum Canonum nempe in ex communicationem.

Ab istis monitoriis se gravant Iurati, et pendet gravamen.

Ex parte dictorum Prioris, Rectorum, et Procuratorum supplicatur quod causa praedicta decidatur quod declararetur nullum fuisse, et esse illatum gravamen ratio-



nibus, quia Iudex videnti computa predicta, est Illustrissimus, et Reverendissimus Episcopus Catinensis, et in dicta possessione fuit, et est, ut per plures actus in processa.

Non obstat asserta sanciatu consuetudo, quia in contrarium abstant binae sententiae latae per magnam Regiam Curiam in contraditorio Iudicio inter easdem personas contra altera in ultimo Iudicio fuerunt etiam ad expensas condemnati.

Tantem per magnam Regiam Curiam fuit decisum nullum fuisse, et esse illatum gravamen anno 1654 ut videre est per ut sequitur, et a dicto anno 1654 usque ad praesentem diem visio dictorum computorum dictae Ecclesiae Matricis, facta est a dictis tamen Rectoribus, et Procuratoribus dictae Matricis Ecclesiae ut in visitationis decursa ab Illustrissimo, et Reverendissimo Episcopo Catinensis nulla alia praesente concurranda.

In nomin Domini amen.

Providenda sunt scripturae via gravaminis devolutae a Curia Episcopali Catinensi ad Tribunalem Regium Magnum vertentes into Priorem, Rectores, et Procuratores Matricis Ecclesiae Castrijoannis parte ex una, et furatos dictae Civitatis anni septimae in ditiois 1654 proximi passati gravantes parte ex altera, petitionis ex parte dictorum Prioris, Rectorum, et Procuratorum per dictum Tribunalem Regio Magnae declarari debere eis per dictam Curiam Episcopalem ejusque Officiales nullum fuisse, nec esse illatum gravamen in causa intor eos vertente indictis scripturis collectis via gravaminis contenta Iuribus, rationibus, capitalibus; et eis causis in scripturis praedictis adductis, et atis in voce dictis, et allegatis. Ex parte vero, Iuratorum dictorum anni septimae Civitatis praedictae imo per dictum Tribunalem Regium Magnum declarari debere, eis per dictam Curiam Episcopalem ejusque officiales fuisse, et esse illatum gravamen in causa predicta in dictis scriptur gravaminis contempla, et iuribus capitulis rationibus, et causis in scripturis praedictis, adductis, et declaratis, et oliis in voce dictis, et allegatis omni meliori nomine.

#### IESUS

Provisum est per nos utriusque juris doctorem Don Ioannem Baptistam, Ernis de Spinosa, de Consilio S. C. M. Abatem Sanctae Mariae Terranae, ac Iudicem ordinatorem Tribunalis Regiae Magnae Curiae quatenus S. C. M. in hoc Siciliae Regno quod declaretur pro ut nos declaramus nullum fuisse, nec esse illatum gravamen ex pensis hinc inde compensati.

Hanc nostram.

Pronunciatam Messanae die XIX octobris, octavae inditiois 1654.

*In iudicio Cornacchia* pro Magistrum protonotarium

Comprova con l'originale *Bartolomeo Piazza* Detentore

Copia conforme a quello esistente in Archivio della Chiesa Parrocchiale

*Il Ragioniere Archivario*

GAETANO PREGADIO

## IV.

Sotto Intendenza del Distretto di Piazza—Car. 3. Num. 4780— Oggetto — Pei beni della Matrice Chiesa—Il Segretario—L. Indelicato.

Piazza 15 luglio 1853—Signori—Dal Signor Intendente con officio del 12 volgente mi è stato scritto quanto appresso:

Da Sua Eccellenza il Luogotenente Generale con venerata ministeriale del 5 andante Dip. degli affari Ecelesiastici, mi è stato comunicato il seguente Real prescritto.

Da S. E. Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, mi venne partecipato il seguente Sovrano prescritto.

*Eccellenza*

Essendo la Chiesa Madre Parrocchiale di Castrogiovanni fornita di molti beni assegnati in parte per dote della Collegiata in essa fondata, ed in parte addetti per diversi usi, si elevò questione negli scorsi anni, se quelli de' cennati beni, che non sono assegnati alla Collegiata dovessero riputarsi costituire un'opera laicale, e quindi dipendenti nella sua amministrazione dal Consiglio degli Ospizi, ovvero di natura Ecclesiastica.

Or avendo la consulta di Sicilia per sovrano incarico esaminato tal controversia, ha a S. M. (D. G.) rassegnato i due pareri emessi, uno dalla maggioranza di quel consesso, l'altro dal Consultore Craxi, nonchè il correlativo rapporto di V. E. de' 20 aprile ultimo.

E la M. S. conformemente all'avviso della maggioranza della detta Consulta, ed a' divisamenti dell'E. V. si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato de' 20 di questo mese dichiarare, che l'opera di cui è quistione dee reputarsi di natura meramente ecclesiastica, e che quanto alla sua amministrazione dee eseguirsi quel, che fu disposto col Real Dispaccio de' 27 aprile 1800, colla modifica però appostavi dal susseguente Dispaccio del 25 ottobre 1804 intorno alla scelta de' Deputati Laici, con la dichiarazione ministeriale del 13 settembre 1819, cui si riferisce all' altra del 1. luglio 1837 tenuta tutt'oggi in osservanza, e senza interruzione.

In conseguenza della quale Sovrana disposizione, si è benignato S. M. prescrivere, che sia restituita alla Cassa dell'amministrazione della suddetta opera la somma di Ducati selmila, che nel 1847 venne sovranamente disposto fosse dall' Intendente di Caltanissetta sulla pendenza della quistione assicurata sotto la propria responsabilità.

Nel Real nome partecipo a V. E. questa sovrana determinazione.

Napoli 20 giugno 1853.

Ed io nel detto Real nome lo partecipo a Lei per l'uso corrispondente.

Ed io mi onoro parteciparlo ciò per lo corrispondente adempimento.

Si compiacerà avvisarmi la recezione del presente.

Partecipo ciò a Lei per lo analogo adempimento.

Il Sottintendente—G. TRAPANI.

Copia conforme a quella esistente in Archivio della Chiesa Madre di Castrogiovanni.

Il Ragioniere Archivario—GAETANO PREGADIO.

*Illustrissimo Signore*

Pendente essendo nel Tribunale del Real Patrimonio la causa dell'avanzata denuncia per dichiararsi di Regio Patronato la Chiesa Madre di Castrogiovanni, destinò il Vicerè di allora il Conservatore di quel tempo per sovrintendere all'amministrazione dei beni della riferita Chiesa, senza verun pregiudizio della giurisdizione del Vescovo di Catania sino alla decisione della suddetta causa.

Essendosi ora già definita la detta causa, con formale Sentenza del Tribunale del Real Patrimonio, con cui fu deciso di non esser luogo al preteso patronato, ha chiesto il Vescovo di Catania con sue rappresentanze, le Sovrane providenze perchè cessi la detta Sovrintendenza in persona dell'attual conservatore Marchese Granito, e si restituisca interamente quella Chiesa alla sua ordinaria giurisdizione, come lo era prima della delegazione riferita; moltoppiù che reca qualche dispendio alla stessa Chiesa la sovrintendenza coi suoi Officiali in questa Capitale istituita.

Contemporaneamente il riferito Sopraintendente ha con sua rappresentanza, rapportati gli ordini emanati per stabilirsi tale Sopraintendenza, ed avere in seguito della rapportata Sentenza del Tribunale del Real Patrimonio, sospeso ancora di eseguire l'ordinato informo sull'aumento delle Prebende, domandato dai Canonici, e Manzionari di detta Chiesa.

E quindi lo stesso Ministro con altra rappresentanza ha manifestato, che i Rettori, e Procuratori della cennata Chiesa si sieno negati ad esibirgli i conti della loro Amministrazione, credendo doverli presentare al Diocesano di Catania, o ch'è stato deciso dal Tribunale del Real Patrimonio di non esser di Regio Patronato la suddetta Chiesa.

Il Sacerdote D. Giuseppe Falcone cantore della stessa Chiesa ha implorato, che rimanga il Ministro Sopraintendente in vantaggio degl'interessi di quella Chiesa, e si delegano le malversazioni delle sue rendite, e degli avanzi liberi fatti da quei Preti Amministratori.

Avendo sua Maestà rimesse tutte le carte all'esame della Giunta dei Presidenti, e Consultore, dopo aver questo intese a sufficienza le parti, ha rilevato che la Sopraintendenza fu dal Governo disposta nell'anno 1790 con dichiarazione di non sentirsi pregiudicata la giurisdizione del Vescovo di Catania, e sino all'esito della causa del proposto Regio Patronato, e trovandosi già tal causa definita con essersi deciso di non aver luogo il Patronato suddetto, ha risoluto la Maestà sua che cessar debba la delegazione in persona del Conservatore, e che l'amministrazione della suddet-

ta Chiesa di Castrogiovanni ritornar debba in quello stesso stato in cui era prima di esservi dato il Ministro Sovrintendente; molto più, che non si tratta che di Amministrazione di beni di Chiesa addetti ad opere, ed usi pii Ecclesiastici. E siccome potrebbero nascere degli equivoci, e contese circa lo Stato in cui trovavasi prima della cennata delegazione, l'Amministrazione di detta Chiesa e devesi oggi restituire e per non darsi lungo a nuove scissure; così avendo la Maestà Sua risaputo, come la detta Chiesa veniva amministrata prima di essersi destinato il suddetto interino Sopraintendente, cioè che le quattro Dignità di essa chiesa ne erano liberi, amministratori colla facoltà di scegliere annualmente due procuratori laici; che tali amministratori erano obbligati a presentare al Vescovo in corso di Sacra Visita in ogni tre anni, i conti della loro Amministrazione, e ch'esso Vescovo poteva ben querendarli, e quando vi fosse stato motivo di gravame avverso le sue querende, era lecito agli amministratori suddetti di ricorrere per le opportune provvidenze al Tribunale della Regia Monarchia; ha risoluto, e comanda che nella stessa maniera sopra enunciato debba ritornare l'amministrazione della riferita Chiesa, con doversi appunto adempire l'ultima preferita sentenza su questo particolare, e quando per un secolo e più anni si è osservato. E poichè i cennati amministratori devono presentare i loro conti all'ordinario in corso di visita, cioè in ogni triennio; potendo bene avvenire, che non possa il Vescovo in alcun triennio per qualche impedimento portarsi a visitar la riferita Chiesa di Castrogiovanni: perciò ad oggetto di non permettersi, che restino senza il dovuto esame i detti conti, ha risoluto sua Maestà che il Vescovo, medesimo, propor debba al Governo un probo, e degno soggetto; il quale in vece sua vada a esaminarli in Castrogiovanni, ove esso Prelato lo destinerà dopo averne ottenuto la corrispondente approvazione.

Partecipa quindi di Real Ordine a V. S. Illma. l'espressate Sovrane risoluzioni per suo regolamento, e perchè ritorni l'amministrazione dei beni della riferita Chiesa nello stesso stato, in cui era prima, che si fosse per la medesima destinato il detto Ministro Sopraintendente, e perchè circa all'esame dei conti eseguisca quanto di sopra la Maestà Sua ha risoluto su tal proposito; a qual'effetto fu con altro dispaccio di questo giorno partecipato l'occorrente al Conservatore D. Gioacchino Granito, perchè lasci la suddetta Sopraintendenza interimamente addossatagli, pendente la detta Causa, la quale si è già decisa.

Riguardo poi alle Istanze del Cantore Falcone per farsi sussistere la detta Regia Delegazione, ordinata per interina provvidenza, durante la riferita causa già decisa, e per esaminarsi dal medesimo i conti di quei Preti Amministratori; siccome la riferita Amministrazione è ritornata nello stato precedente alla detta delegazione; così

la Maestà Sua, ha decretato sul ricorso del Falcone, che quando abbia egli il dritto di querendare i conti dell'enunciata Chiesa, e le erogazioni fatte per il sostegno della riferita causa, debba avanzarne le Istanze al Vescovo di Catania, ed in caso di gravame al Giudice della Monarchia, giusto il disposto delle Sentenze su tal particolare.

Vuole ancora la Maestà Sua, che V. S. Illma informi col parere sull' aumento delle prebende implorato dai Canonaci, e Manzionari di detta Chiesa, su cui sospese di consultare il Delegato Conservator Granito; e glielo partecipo di Real Ordine per l' esecuzione — Palermo 17 aprile 1800 — Il Principe de Luzzi — Illustrissimo Signore — Monsignor Vescovo di Catania P. — exquatur, et esset paenes acta — Gorradus Maria Episcopus Catanensis.

Portata in M. E. C. hujus almae et fidae Urbis Cataniae die vigesima nona Aprilis 3. 1800. — de ordine et M. p. Illmi et Revmi Devmi D. Corradi M. Deodato de Moncada Ep. Cat. per quam fuit dictum modo quo supra Et. — Ioseph Parisi Mag. Notar — Ex actis M. E. C. Cat. exacta est pas copia una cum fig. — Cal. Sec. — Ioseph Parisi M. Notar.

Copia conforme a quello esistente in Archivio della Parrocchiale Chiesa Madre.

*Il Ragioniere Archivario*

GAETANO PREGADIO.

---

N. B. — I succennati documenti legalizzati sono pronti ad esibirsi qualora saranno richiesti.